



COMUNE DI ERBA
AREA RISORSE DELL'ENTE
Ufficio Tributi

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

D.Lgs. 507/1993 – Capo I
Regolamento Comunale Del. C.C. n. 19 del 25/03/2013
Approvazione tariffe Del. G.C. n. 106 del 18/04/2013
SERVIZIO IN CONCESSIONE A SAN MARCO SPA

Sono soggetti all'imposta sulla pubblicità tutti coloro che effettuano la diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive e/o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, ovvero i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a pubblici spettacoli, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali, comunque, chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto di podestà.

E' tenuto al pagamento dell'imposta colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, con vincolo di solidarietà per chi produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

DICHIARAZIONE – VARIAZIONI – CESSAZIONE - ACCERTAMENTI

Chiunque intende installare o modificare insegne, targhe, fregi, pannelli, cartelli, scritte su tende, lampade, standardi, globi o qualsiasi altra forma pubblicitaria, sia a carattere permanente che temporanea deve:

- ottenere la preventiva autorizzazione comunale, per i mezzi pubblicitari, rilasciata:
 - dal Settore Urbanistica – Edilizia Privata se collocati su beni privati;
 - dal Settore Lavori Pubblici qualora collocati su beni pubblici;
 - dalla Polizia Locale se installati in forma temporanea;
- presentare al concessionario San Marco Spa, apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dallo stesso sul sito <http://www.sanmarcospa.it/comuni/comuni-dettaglio/32/>, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

In caso di **variazione** della pubblicità, che comporti la modifica della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata (ad es. da ordinaria a luminosa), deve essere presentata una nuova dichiarazione; il concessionario procederà al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di **cessazione** entro il medesimo termine.

Qualora venga **omessa** la presentazione della **dichiarazione**, il concessionario procederà all'accertamento della pubblicità, che si presume effettuata, in ogni caso, dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata, ovvero dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento, a seconda della fattispecie pubblicitaria contestata. In tal caso verrà applicata la sanzione minima prevista per legge, pari al 100% dell'imposta dovuta, ovvero del 50% in caso di infedele dichiarazione. Le predette sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro 60 giorni dalla data di notifica, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'importo accertato.

In caso di **omesso o tardivo pagamento**, il concessionario notificherà al contribuente moroso apposito avviso con l'applicazione della sanzione amministrativa del 30 % dell'importo dovuto non riducibile.

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Le maggiorazioni dell'imposta a qualunque titolo previste dalla norma, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base. Le riduzioni non sono cumulabili.

Qualora la pubblicità ordinaria o con veicoli venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

Il territorio comunale è suddiviso in due categorie (speciale/normale) in relazione alla loro importanza. Le tariffe in categoria speciale, limitatamente alla pubblicità di natura commerciale, sono maggiorate del 150% rispetto a quelle previste per la categoria normale.

RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

L'imposta deve essere corrisposta entro il 31 gennaio. A tal fine il concessionario provvede, per i mezzi pubblicitari dichiarati, all'invio del relativo avviso contenente l'indicazione dei mezzi considerati al fine del calcolo dell'imposta e le modalità di pagamento. **In caso di mancata ricezione, il contribuente è invitato a contattare direttamente il concessionario.**

Per la pubblicità annuale, qualora l'importo da pagare fosse superiore a 1.549,37 euro, è possibile optare per il pagamento rateale con le seguenti scadenze: 31 gennaio – 31 marzo – 30 giugno – 30 settembre.

Per la pubblicità relativa a periodi pari o inferiori a tre mesi, l'imposta è calcolata con tariffa pari ad un decimo di quella annuale.

ESENZIONE/ESCLUSIONI

Sono esenti dall'imposta:

- la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

- la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse, o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati;
- la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche se percepibile unicamente dai possessori dei titoli d'ingresso;
- i mezzi pubblicitari con dimensioni massime di cm. 60 per cm. 40 (cadauno) inseriti in aree verdi, giardini e simili per le quali le ditte pubblicizzate abbiano stipulato accordi con il Comune per la manutenzione e pulizia.

Sono escluse dall'imposta:

- la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa, o adibiti ai trasporti per suo conto, quando questa è limitata alla sola indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato;
- l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni;
- le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

INFORMAZIONI

Per informazioni specifiche sui mezzi assoggettabili all'imposta nonché per la quantificazione dell'eventuale importo dovuto e per ogni altro chiarimento, contattare il concessionario San Marco S.p.A. di Lecco - Via Gorizia 56 - 23900 Lecco - Tel. 0341 361144 [email: erba@sanmarcospa.it](mailto:erba@sanmarcospa.it)

Apertura Uffici San Marco : Dal Lunedì al venerdì

Mattina: dalle 9,00 alle 12,00

Pomeriggio: dalle 14,00 alle 17,00